



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Milena d'Oriano – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

DICEMBRE 2022



Settore Civile

(a cura di Milena d'Oriano)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2 dicembre 2022,
Presidente E. Manzon, Relatore G. M. Nonno*

TRIBUTI. Atto di recupero di crediti d'imposta - Termine di decadenza di otto anni ex art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009 - Applicabilità - Criteri - Distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti - Rilevanza - Contrasto.

La Sezione Quinta Civile, in tema di recupero di credito d'imposta vantato ex art. 8 della l. n. 62 del 2001, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., della questione oggetto di contrasto se, ai fini dell'applicazione del termine di decadenza ottennale previsto dall'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, anche alla luce delle successive riforme e, in particolare, dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, rilevi o meno la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente, con la conseguenza che, dovendo intendersi con tale ultima espressione solo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di credito "non spettante" debba trovare invece applicazione il più ridotto termine di decadenza quadriennale ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

*Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 35805 del 6 dicembre 2022,
Presidente B. Virgilio, Relatore G. La Rocca*

TRIBUTI. Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Accertamento del credito erariale verso la società - Necessità - Intervenuta cancellazione della società - Conseguenze - Questione ex art. 374, comma 2, c.p.c.

La Quinta Sezione Civile, con riferimento alla autonoma responsabilità del liquidatore per le obbligazioni tributarie della società ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell'eventuale

rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, alla luce della riforma del diritto societario e della modifica della disciplina della liquidazione ed estinzione delle società, sussistono rilevanti questioni interpretative al fine di stabilire se l'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società presupponga o meno l'accertamento del debito tributario e la sua iscrizione a ruolo, con particolare riferimento al caso in cui sia intervenuta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, attesa l'irretroattività dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha previsto la sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell'efficacia dell'estinzione della società, e la problematicità dell'accertamento del debito tributario nei confronti di una società estinta.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 35517 del 2 dicembre 2022, Pres. A.F. Esposito, Rel. L. Delli Priscoli

TRIBUTI. IMU - Ravvedimento operoso parziale - Applicabilità.

La Sesta Sezione Tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, in tema di IMU, sia o meno ammissibile il ravvedimento operoso parziale previsto dagli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TERZA ALLA SEZIONE TERZA

Sezione Sesta-Terza Civile, ordinanza interlocutoria n. 38011 del 29 dicembre 2022, Pres. E. Iannello, Rel. P. Porreca

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE. Azione revocatoria - Alienazione di una pluralità di beni con un unico atto - Accoglimento dell'azione revocatoria - Limitazione ai beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito - Ammissibilità.

La Sezione Sesta-Terza Civile ha rimesso la causa alla Terza Sezione Civile sulla questione di rilevanza nomofilattica, in ordine alla quale non si registrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità, concernente la possibilità o meno, in caso di unico atto di alienazione avente ad oggetto una pluralità di beni, di limitare l'accoglimento dell'azione revocatoria alle disposizioni aventi per oggetto beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito.

RIMESSIONE DELLA SEZIONE PRIMA ALLA PUBBLICA UDIENZA

*Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 37261 del 20 dicembre 2022,
Presidente F.A. Genovese, Relatore A. Pazzi*

FAMIGLIA. Matrimonio - Divorzio - Cessazione dell'obbligo agli alimenti tra affini - Esclusione - Legittimità costituzionale.

La Prima Sezione Civile ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 78 c.c., laddove interpretato nel senso di escludere che il divorzio costituisca causa di cessazione del rapporto di affinità, prospettando che una simile interpretazione comporti un'evidente disparità di trattamento tra chi ha visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, ha ottenuto gli stessi effetti in virtù di una sentenza di divorzio.

RIMESSIONE DELLA SEZIONE TERZA ALLA PUBBLICA UDIENZA

*Sezione Terza Civile, ordinanza interlocutoria n. 37952 del 28 dicembre 2022, Pres. F.
De Stefano, Rel. P. Spaziani*

PRESCRIZIONE E DECADENZA. Domanda di riconoscimento di sentenza straniera - Efficacia interruttiva della prescrizione - Idoneità.

La Sezione Terza Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza sulla questione di rilevanza nomofilattica, in ordine alla quale non si registrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità, concernente l'idoneità o meno della domanda di riconoscimento di sentenza straniera a esplicare anche effetti sostanziali, eventualmente circoscritti alla interruzione della prescrizione del diritto di credito da essa accertato.

Sezione Terza Civile, ordinanza interlocutoria n. 38033 del 29 dicembre 2022, Pres. D. Sestini, Rel. A. Moscarini

MANDATO. Ordine di bonifico anche nell'interesse del creditore - Natura di mandato irrevocabile - Revoca prima del pagamento - Omesso pagamento da parte della banca - Responsabilità della banca per lesione del credito

La Sezione Terza Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza sulla questione di rilevanza nomofilattica, concernente la configurabilità o meno di un mandato irrevocabile, in caso di ordine di bonifico disposto per il pagamento di un debito, e di una responsabilità della banca per lesione del credito nei confronti del terzo indicato come beneficiario del bonifico, ove la stessa, a seguito della revoca di tale ordine, abbia omesso il pagamento.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 18/10/2022 (dep. 05/12/2022), ord. n. 46038, Pres. G. Fidelbo, Rel. R. Amoroso.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – RICORSO – DEL PUBBLICO MINISTERO – *Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza appellabile – Proposto in mancanza delle condizioni legittimanti l'impugnazione ex art. 593-bis cod. proc. pen. – Possibilità di qualificarlo come ricorso “per saltum” – Conseguenze ai fini dell'individuazione del giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza impugnata – Contrasti di giurisprudenza.*

IMPUGNAZIONI – APPELLO – APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO – *Appello del Procuratore generale della Corte di appello in pendenza del termine di impugnazione del Procuratore della Repubblica – Immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione perché proposta prima del maturarsi dell'acquiescenza conseguente al mancato appello del Procuratore della Repubblica – Contrasto di giurisprudenza.*

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

- se il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso una sentenza appellabile possa essere qualificato come ricorso immediato *ex art. 569 cod. proc. pen.* anche quando risultino carenti le condizioni da cui dipende la legittimazione a proporre appello da parte dello stesso Procuratore generale, ai sensi dell'art. 593-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rinvio, in caso di annullamento, al giudice competente per l'appello o se, in tal caso, debba ritenersi un ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rinvio al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata;
- se l'appello del Procuratore generale della Corte di appello, in pendenza del termine di impugnazione del Procuratore della Repubblica, sia da ritenersi inammissibile, perché proposto prima della maturata acquiescenza conseguente al mancato appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o se tale inammissibilità si concretizzi solo ove risulti che, alla scadenza del relativo termine, il Procuratore della Repubblica non abbia proposto appello.